

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

COMUNE DI AYAS

**REGOLAMENTO
PER L'ACCESSO ED IL CONFERIMENTO DI
MATERIALI INERTI NELLA DISCARICA PER RIFIUTI INERTI
UBICATA IN LOCALITA' CORBET.**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 18.06.2010

ART. 1

Il presente regolamento disciplina l'uso della discarica per rifiuti inerti, così come riclassificata a seguito della deliberazione di Giunta Regionale numero 1856/2005, per lo smaltimento definitivo di materiali inerti, sita nel Comune di Ayas in loc. Corbet.

Tutte le operazioni devono essere condotte in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti ed in particolare a quelle contenute nell'art. 1 del D.Lgs. 5/2/1997, n. 22 "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti particolari e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio" e successive modificazioni, nonché a quelle contenute nella deliberazione della Giunta Regionale n. 8753 del 27/10/1995 all'oggetto "Valutazione positiva sulla compatibilità ambientale e approvazione del progetto per la realizzazione di una discarica di 2^a categoria tipo A da ubicare nel Comune di Ayas, loc. Corbet", ed in quelle contenute della deliberazione della Giunta Regionale numero 1697 del 19.06.2009 all'oggetto "approvazione della variante al progetto ed alla volumetria della discarica nel Comune di Ayas, località Corbet, autorizzata con D.G.R. 4062/2006 e dei piani di cui al D. lgs. 36/2003. Rilascio nuova autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 36/2003 e dell'art. 208 del D.lgs 152/2006 e alle emissioni diffuse, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/2006" nonché in applicazione della Legge Regionale numero 31 del 03 dicembre 2007 avente come oggetto "*nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti*".

ART. 2

Le attività operative inerenti la discarica sono le seguenti:

- a) ricevimento dei rifiuti speciali inerti;
- b) verifica delle tipologie dei rifiuti conferiti;
- c) stoccaggio definitivo in discarica dei rifiuti da smaltire;
- d) sistemazione della superficie della discarica, mediante recupero ambientale.

ART. 3

Ai sensi del combinato disposto di cui al punto 4.2.3.1 della deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984, dell'art. 7, comma 3 lettera b) del D.Lgs. n. 22/97, delle decisioni n. 2000/532/CE, n. 2001/118/CE, n. 2001/57/CE, che istituiscono il nuovo elenco dei rifiuti in sostituzione del catalogo europeo dei rifiuti di cui alla direttiva 75/442/CEE, dell'art. 15 della legge 21 dicembre 2001 n. 443 relativo all'attività di gestione dei rifiuti la cui classificazione è stata modificata con la decisione della Commissione europea 2001/118/CE del 16 gennaio 2001, del Provvedimento Dirigenziale Regionale n. 2569 del 21.05.2002, all'oggetto "Aggiornamento delle autorizzazioni rilasciate ai gestori di discariche di 2^a categoria tipo A", del decreto legislativo numero 36 del 13.01.2003 "attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti", delle disposizioni contenute nella sopra citata deliberazione di Giunta Regionale numero 1697/2009 e della Legge Regionale numero 31 del 03 dicembre 2007 avente come oggetto "*nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti*", potranno essere smaltiti esclusivamente i seguenti rifiuti speciali non pericolosi:

- C.E.R. 01.04.13 rifiuti derivanti dalla lavorazione della pietra;
- C.E.R. 17.01.01 – cemento
- C.E.R. 17.01.02 – mattoni
- C.E.R. 17.01.03 – mattonelle e ceramica

- C.E.R. 17.08.02 – materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17.08.01 ossia materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose
- C.E.R. 17.02.02 – vetro
- C.E.R. 17.09.04 – rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 17.09.01 ossia rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione contenenti mercurio, 17.09.02 ossia rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione contenenti PCB (ad esempio sigillanti contenenti PCB, pavimentazioni a base di resina contenenti PCB, elementi stagni in vetro contenenti PCB, condensatori contenenti PCB), 17.09.03 ossia altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi i rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose

E' vietato il conferimento di qualsiasi altra tipologia di rifiuto, nonché di materiali polverulenti soggetti al trasporto eolico, contenente sostanze che potrebbero inquinare le tipologie smaltibili, la presenza anche minima di sostanze inquinanti impedisce l'accettazione di tutto il quantitativo oggetto di conferimento.

ART. 4

L'attività di utilizzo della discarica sarà regolata come segue:

1. L'uso e l'accesso della discarica è riservato:
 - ai soggetti residenti nel Comune e alle persone non residenti, purché proprietarie di terreni o fabbricati ubicati nel Comune stesso, i quali potranno accedere alla stessa per lo smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, di cui all'art. 3, previa presentazione di apposita autocertificazione di cui alla vigente normativa da compilarsi presso l'ufficio tributi;
 - alle imprese che lavorano per conto di privati cittadini residenti nel Comune di Ayas o se non residenti, proprietari di terreni e fabbricati ubicati nel Comune stesso, purché provviste di apposito formulario di identificazione dei rifiuti di cui al decreto ministeriale 1° aprile 1998, n. 145 regolarmente vidimato;
2. Per lo smaltimento di quantità rilevanti di materiale è fatto obbligo all'utente di munirsi di mezzi di trasporto idonei alle circostanze o per capacità di trasporto o per numero che consentono di ridurre il più possibile i tempi di conferimento.

ART. 5

Gli utenti dovranno conferire e depositare i materiali in modo tale da lasciare liberi il piazzale e le strade di accesso, le aree di manovra; dovranno in ogni modo rispettare le indicazioni che saranno fornite dal personale comunale incaricato della vigilanza.

Il conferimento dei summenzionati materiali potrà avvenire nei giorni e negli orari stabiliti con provvedimento del Sindaco, sentita in merito la Giunta comunale.

Le attività della discarica potranno essere sospese nel periodo invernale; la sospensione verrà comunicata mediante affissione di appositi avvisi all'Albo Pretorio Comunale e all'ingresso della discarica.

E' prevista altresì la possibilità di concordare con l'ufficio tecnico comunale ulteriori giorni ed orari di apertura in caso di lavori effettuati all'interno del centro storico comunale, alle condizioni comunque riportate al precedente art. 4.

ART. 6

I soggetti conferitori di cui all'art. 4 dovranno versare al Comune per lo smaltimento finale dei rifiuti di cui in narrativa una quota determinata da deliberazione della Giunta comunale.

I costi di cui al precedente comma del presente articolo saranno altresì gravati dalla tassa ecologica prevista dalla legge 28/12/1997, n. 549 ammontante a € 1,55/mc. + IVA.

La minima tariffazione sarà pari a mc. 0,50; per le frazioni superiori verrà applicato l'arrotondamento per eccesso ad un quarto di metro cubo (0,25).

Il pagamento delle quote fatturate dovrà essere effettuato in modo anticipato presso gli uffici comunali.

Con modalità stabilite nel regolamento generale delle entrate comunali si provvederà alla contestazione del mancato pagamento del dovuto entro le prescritte scadenze.

Il Comune si riserva la facoltà di richiedere per lo smaltimento di rilevanti quantità di rifiuti, ove ritenga necessario, il versamento di cauzioni pari al 50% del costo di smaltimento stesso.

I soggetti che abbiano necessità di conferire terreno vegetale e materiali provenienti da scavo possono conferirlo in discarica allo stesso prezzo applicato per i rifiuti speciali inerti, il tutto al fine dell'applicazione della delibera di Giunta Regionale numero 1792 del 06.06.2005 avente come oggetto "approvazione di disposizioni in merito alla gestione dei materiali inerti derivanti da scavi e dei materiali che residuano da attività di demolizione e costruzione, comprese le costruzioni stradali", il tutto al fine di perseguire una effettiva riduzione della quantità di materiali da scavo conferita negli impianti oggetto del presente regolamento.

ART. 7

Gli utenti della discarica verranno ritenuti direttamente responsabili per i danni eventualmente prodotti dal conferimento anomalo di tipologie di rifiuti non ammessi alla smaltimento in discarica per rifiuti inerti, oltreché dall'inosservanza delle prescrizioni fissate con il presente regolamento.

In caso di conferimenti anomali il gestore provvederà ad addebitare ai responsabili tutti gli oneri derivanti dall'eventuale bonifica, dalla movimentazione e dallo smaltimento finale in impianti idonei dei rifiuti non ammessi.

ART. 8

L'inosservanza del presente regolamento comporta la revoca immediata dell'autorizzazione all'accesso e all'uso della discarica, nonché all'applicazione delle sanzioni previste al titolo V del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.

ART. 9

Il personale comunale di vigilanza è incaricato di far osservare il presente regolamento.

ART. 10

Per quant'altro non indicato nel presente regolamento si fa espresso riferimento alla normativa statale e regionale in materia di smaltimento dei rifiuti.